Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

(art. 1, commi , lettera C, Legge 107/2015)

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE

In questi ultimi decenni il concetto di integrazione scolastica si è andato facendo sempre più stretto.

Era stato elaborato in funzione dell'inserimento degli alunni con disabilità, ma si difendeva dalla loro presenza attraverso un trattamento separato, *speciale,* in contrapposizione alla didattica *normale*, quella riservata ai più.

INTEGRAZIONE O INCLUSIONE

Nella logica dell'*integrazione* l'impegno richiesto era troppo focalizzato su ciò che è patologia, *su ciò che non funziona.*

Da tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita le istituzioni ad occuparsi in termini mirati non solo degli alunni con disabilità, ma di tutti gli alunni che si trovano, per una serie svariata e differenziata di motivi, con delle fragilità che rendono più difficile il loro percorso di apprendimento e di sviluppo personale.

Si tratta dell'imponente esercito delle persone con Bisogni Educativi Speciali, (BES), comprendendo anche gli alunni che presentano disturbi di apprendimento (DSA) o che sono penalizzati a causa di un contesto di vita molto difficile.

DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE

Gli insegnanti incontrano molte difficoltà nella gestione di classi tanto eterogenee.

E' necessario transitare dalla didattica speciale, *riservata agli studenti con disabilità*, ad una speciale qualità della didattica *per tutti*, una didattica capace di essere *individualizzata, personalizzante, diversificata, flessibile*, una didattica che sia, in una parola, *INCLUSIVA*.

L'International Classification Functioning (ICF)

Con questa filosofia è stato messo a punto, e viene continuamente migliorato,

***l'International Classification Functioning* (ICF),** **linguaggio unificato e standard per descrivere la condizione di salute e degli stati ad essa correlati della persona nella sua integralità bio-psico-sociale.**

RIVOLUZIONE CULTURALE DELL'ICF

- **La disabilità non appartiene ad un gruppo separato**
- **Qualunque persona in qualunque momento della vita può avere una condizione di salute che in un contesto sfavorevole diventa disabilità.**
- **Elementi "barriera": ostacolano l'attività e la partecipazione della persona**
- **Elementi "facilitatori": favoriscono l'attività e la partecipazione della persona**

E’ IN ATTO UNA RIVOLUZIONE

Modifica del quadro dell’integrazione ossia la Legge 104/1992

DECRETO 66/2017

Art.1 del Decreto 66/2017 L’INCLUSIONE si realizza nell’autodeterminazione e accomodamento ragionevole

INCLUSIONE

D.Lgs 66: AUTODETERMINAZIONE E ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

AUTODETERMINAZIONE → **POSSIBILITA' DI SCELTA**

ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE → **MODIFICHE E ADATTAMENTI NECESSARI E APPROPRIATI ADOTTATI DOVE CE NE SIA LA NECESSITA' IN CASI PARTICOLARI, PER GARANTIRE ALLE PERSONE CON DISABILITA' L'UGUAGLIANZA CON GLI ALTRI, DI TUTTI I DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI.**

ART. 1: COME SI REALIZZA L'INCLUSIONE?

L'inclusione si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati operanti sul territorio.

ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di questo decreto si applicano ai soggetti con disabilità certificata (Art. 3, L. 104/1992): bambini della scuola dell'infanzia, alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, studenti della scuola secondaria di secondo grado. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come parte integrante del Progetto Individuale.

ART. 3: PRESTAZIONI E COMPETENZE DEI DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO DI INCLUSIONE

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

- **Assegnare i docenti per il sostegno scolastico;**
- **Definire l'organico del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata e in particolare «all'assegnazione dei collaboratori scolastici [.....] anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza;**
- **Assegnare un contributo economico alle scuole proporzionale al numero degli alunni con disabilità accolti.**

ENTI LOCALI

- Trasporto gratuito a scuola;
- l’assistenza e l’autonomia per la comunicazione;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive.

Tali funzioni continuano a essere ripartite tra i Comuni, le Province, oggi Regioni o Enti cui esse hanno attribuito tale compito.

ART.4: CRITERI CUI DOVRÀ ATTENERSI L'INVALSI PER FORMULARE GLI «INDICATORI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA» REALIZZATA NELLE SINGOLE SCUOLE

- **Livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) come concretizzato nel Piano dell'Inclusione Scolastica (PI);**
- **Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni;**
- **Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione;**
- **Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola;**
- **Utilizzo di strumenti condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni;**
- **Grado di fruibilità delle risorse, attrezzature, spazi e in particolare libri di testo.**

Art. 5: PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La domanda per l'accertamento della DISABILITA' in età evolutiva deve essere presentata all'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), che darà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

L'accertamento della disabilità è effettuato dalla COMMISSIONE MEDICO-LEGALE che è composta da:

- **Un medico legale che la presiede;**
- **Due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute dell'alunno;**
- **Un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'Ente Locale;**
- **Un medico dell'INPS.**

Art. 5: PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- **È propedeutico alla predisposizione del PEI e del Progetto Individuale;**
- **Definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure del sostegno e delle risorse per l'inclusione scolastica;**
- **Si redige dopo l'accertamento della condizione di disabilità;**
- **È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF adottato dall'OMS;**
- **È redatto con la partecipazione dei genitori e degli insegnanti;**
- **Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale;**
- **È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione.**

Art. 6: PROGETTO INDIVIDUALE DA CHI è REDATTO?

- **è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento;**
- **va redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità;**
- **le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.**

Art. 6: PROGETTO INDIVIDUALE COSA CONTIENE?

Il Progetto individuale, ai sensi del succitato art. 14 della legge n. 328/2000 e alla luce delle prossime modifiche, comprende:
- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Art. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: da chi è elaborato?

- **E' elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe;**
- **Prevede la partecipazione dei genitori;**
- **Con la partecipazione delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con il bambino, l'alunno e lo studente con disabilità;**
- **Viene elaborato con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare.**

Art. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: cosa definisce?

- **Individua strategie, strumenti e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento;**
- **Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;**
- **Definisce gli strumenti per lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro;**
- **Indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro relazione con il Progetto Individuale;**
- **È redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.**
- **Nel passaggio tra i diversi gradi scolastici (o di trasferimento) è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;**
- **È soggetto a verifiche periodiche per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche.**

ART. 8: PIANO PER L'INCLUSIONE (PI)

L'Istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa predispone il Piano per l'Inclusione che definisce:

- **Le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;**
- **Il superamento delle barriere;**
- **L'individuazione dei facilitatori;**
- **La programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.**

ART. 9: GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: GLIR

Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

- **Consulenza per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma riferiti alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio e lavoro.**
- **Supporto ai gruppi di lavoro per l'inclusione territoriale;**
- **Supporto alle reti di scuole per la progettazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.**

ART. 9: GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: GIT

Per ciascuno degli ambiti territoriali viene istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), composto da un dirigente tecnico o scolastico, tre dirigenti scolastici, due docenti per la scuola d'infanzia e primo ciclo e uno per il secondo ciclo.

Compiti:

- **Riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico e formula proposta all'USR;**
- **il GIT è integrato dalle associazioni per l'inclusione scolastica, dagli Enti locali e dalle ASL.**

ART. 9: GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: GLI

Presso ogni istituzione scolastica viene istituito il GLI, Gruppo di lavoro per l'inclusione, composto dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno e dagli specialisti della ASL. Il gruppo è presieduto dal Dirigente scolastico.

Compiti:

- **Supportare il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nella attuazione dei PEI;**
- **Collaborare con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.**

ART. 10: PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO

- **Il Dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno;**
- **Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, dei Progetti Individuali trasmessi dai Dirigenti scolastici, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;**
- **L'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.**

ART. 12: SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE → FORMAZIONE

- **Corso di specializzazione annuale in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno, attivato presso le università autorizzate dal MIUR;**
- **Richiesto il superamento di una prova per l'accesso;**
- **Accesso al corso per gli aspiranti in possesso della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria.**

ART. 13: FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito del PTOF, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi ove siano presenti disabilità certificate. Ciò in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive.

ART. 14: CONTINUITA' DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO

La continuità educativa e didattica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'Inclusione e dal PEI.

- **I docenti a tempo determinato dopo 5 anni di ruolo possono chiedere il trasferimento su posto comune;**
- **Il DS propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno, purché in possesso della specializzazione;**
- **Ai docenti con contratto a tempo indeterminato, anche su richiesta della famiglia, possono essere proposti ulteriori contratti nell'a.s. successivo, per garantire continuità educativa e didattica.**

ART. 15: OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

E' istituito presso il MIUR, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Ha i seguenti compiti:

- **Analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità;**
- **Monitoraggio delle azioni per l'inclusione;**
- **Proposte di accordi inter-istituzionali per il progetto individuale di inclusione;**
- **Proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare.**

ART. 16: DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DOMICILIARE

Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'USR, gli Enti locali e le ASL, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione ai bambini, agli alunni, agli studenti cui sia accertata l'impossibilità di frequentare la scuola per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate.

IL D.Lgs 96/2019 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.66

- **Modifica delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell'alunno -"nella massima misura possibile"- e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico.**

- **All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO deve essere redatto dal GLO di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4)). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6)).**

- Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come “facente parte del progetto individuale”, sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come *summa* onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.

- Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all’autodeterminazione.

- Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

- Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle Scuole Polo come importante supporto per l’inclusione scolastica .

- Definizione più precisa dei ruoli del GIT.

- Maggiore rilievo all’interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei documenti per l’inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale).

IL NOSTRO OBIETTIVO E' IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI E CIASCUNO

La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita,
ma piuttosto, come legna,
di una scintilla che l'accenda e vi infonda l'impulso della ricerca"

(Plutarco)